



Università del Salento

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”

In data **22/12/2022**, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *F.to R. Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to D. De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott.ssa Cazzato Silvia: *F.to S. Cazzato*

Avv. Cuna Andrea _____

Sig.ra Mercuri Angela: *F.to A. Mercuri*

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Ing. Pepe Carlo _____

Sig. Riso Luigi: *F.to L. Riso*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *F.to G. Taccarelli (23/12/2022)*

CISL/FSUR _____

FED. UIL Scuola/RUA _____

SNALS/CONFSAL _____

FED. GILDA UNAMS: *F.to G Ghionna*

ANIEF _____

PREMESSA

VISTO l'art. 11 della legge 20/5/1970, n. 300;

VISTO l'art. 3 della legge 29/1/1986, n. 23;

VISTA la legge 9/5/1989, n. 168;

VISTO l'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/8/1990, n. 319;

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;



Università del Salento

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo, emanato con D.R. 19/5/2016, n. 382;

VISTO l'art. 12 del D.L. 9/08/2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/09/2022, n. 142;

VISTA l'ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”*, siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 12/12/2022;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria, entrambe in data 15/12/2022, a corredo del precitato contratto integrativo, redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 201809 del 15/12/2022, per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 17 del 20/12/2022, ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, rilasciando parere favorevole;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 235 del 20/12/2022, con cui è stata autorizzata la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del *“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”*, nel testo concordato in data 12/12/2022 ed è stata autorizzata la relativa spesa;

hanno convenuto di stipulare il

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”, nel testo siglato il 12/12/2022, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



Siglata il 12/12/2022

Ipotesi di

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2022”

Art. 1 – OBIETTIVI

Con il presente contratto collettivo integrativo, redatto ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, le parti definiscono i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall’art. 67 del citato CCNL in favore del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo che siano in servizio presso l’Università del Salento nel corso del 2022, come individuati nei successivi articoli.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto si applica all’anno 2022.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione delle attività previste dal presente contratto collettivo integrativo saranno utilizzate le risorse all’uopo disponibili, per l’anno 2022, sugli appositi capitoli del bilancio universitario in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, senza fare ricorso all’utilizzo di quota parte delle risorse iscritte ai Fondi di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.

Le risorse in questione ammontano complessivamente ad € 153.905,66 e sono così ripartite sulle rispettive voci di spesa:

- € 135.645,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, di cui al successivo art. 4;
- € 18.260,59 per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali, di cui al successivo art. 5.

Le risorse destinate al finanziamento delle attività assistenziali e sociali sono utilizzate per le fattispecie sotto elencate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico - furti e scippi.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare complessivamente i sussidi dovuti in applicazione del presente Accordo, i singoli importi riconosciuti vengono riproporzionati in relazione alle risorse finanziarie disponibili.



Università del Salento

TITOLO I

BENEFICI DI NATURA SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 4 – INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

Per l'anno 2022, le parti convengono di definire forme di sostegno al reddito della famiglia per il personale individuato all'art. 1, attraverso l'erogazione, entro il 12 gennaio 2023, di un importo massimo di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio universitario, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 9/08/2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla Legge 21/09/2022, n. 142.

L'importo di cui al precedente comma sarà riconosciuto al personale che, mediante autocertificazione, attesta di essere intestatario delle predette utenze ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze.

Le parti convengono, inoltre, di attribuire il rimborso nella misura di € 125,00 a chi è stato in servizio per non più di 6 mesi nel corso del 2022, e nella misura di € 250,00 a chi è stato in servizio per più di 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio universitario.

Il rimborso sarà riconosciuto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite dall'Amministrazione.

Chi non dovesse avvalersi della facoltà prevista nei commi precedenti del presente articolo potrà richiedere di utilizzare l'importo massimo di € 250,00 quale "*bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)*" con l'indicazione dell'operatore commerciale di preferenza. Il "*bonus*" può essere speso in non più di due esercizi commerciali. In caso di scelta di due esercizi commerciali il "*bonus*" è frazionato in due parti uguali. La scelta dell'esercizio commerciale, una volta effettuata dal dipendente, è irrevocabile. In nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del "*bonus*" direttamente al singolo dipendente. Il "*bonus*" sarà riconosciuto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite dall'Amministrazione.

I benefici di cui al presente articolo non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2022.

TITOLO II

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 5 – CONCESSIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

Nell'ambito delle iniziative di Welfare integrativo di cui all'art. 67 del CCNL 2018, le parti concordano che, per l'anno 2022, vengono corrisposti i sussidi previsti dall'art. 64 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, sulla base dell'ISEE



posseduto dal richiedente, in relazione al sostegno del reddito della famiglia in termini di sussidi erogati per:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico – furti e scippi.

Art. 6 – MALATTIE GRAVI

In caso di malattia grave del dipendente, di un familiare convivente nonché di un convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, può essere presentata domanda di sussidio per le spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non rimborsate totalmente dal SSN o da enti o da assicurazioni nonché per le spese connesse all'assistenza (spese di viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ad un solo assistente).

La richiesta di sussidio deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2022, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la data della documentazione contabile della spesa sostenuta (fattura/ricevuta) sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 4.000,00 per singolo evento.

Art. 7 – DECESSO DEL DIPENDENTE

In caso di decesso del dipendente in costanza di rapporto di lavoro è riconosciuto, con riferimento alle spese funebri sostenute, un sussidio a favore del coniuge non separato o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, o dei figli conviventi o, in loro assenza, degli altri familiari conviventi, che ne facciano richiesta.

Le spese devono essere documentate.

L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 2.000,00.

Art. 8 – DECESSO DI FAMILIARE

In caso di decesso del coniuge non separato, del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, del figlio convivente o di altri familiari conviventi o di suoceri conviventi, il dipendente, in costanza di rapporto di lavoro alla data dell'evento, può presentare istanza di sussidio per le spese funebri sostenute.

Il dipendente può presentare istanza di sussidio, altresì, per le spese funebri sostenute nel caso di decesso di figli non conviventi, di genitori non conviventi, del coniuge legalmente separato.

Le spese devono essere comprovate dal richiedente con documentazione idonea intestata al medesimo richiedente.

L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 1.500,00, per singolo evento.



Art. 9 – CURE DENTARIE, INTERVENTI CHIRURGICI E PROTESI

Il dipendente può avanzare richiesta di sussidio per spese sostenute per cure ortodontiche, per interventi chirurgici e per protesi, escluse quelle meramente estetiche, per sé, per i familiari conviventi nonché per il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2022, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la documentazione della spesa sostenuta sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

Le spese debitamente documentate non devono essere a carico del SSN, di enti o di assicurazioni. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 1.500,00 pro capite per anno.

Art. 10 – BISOGNO GENERICO – Furti e scippi

Possono essere presentate domande di sussidio in caso di furti o scippi a condizione che la perdita subita in conseguenza del fatto criminoso sia stata sopportata dal dipendente, dai familiari conviventi nonché dal convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76 e non sia stata rimborsata da assicurazione.

La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli organi di polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.

Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2022, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la predetta denuncia sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 200,00 per singolo evento.

Art. 11 – CRITERI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

Nel limite delle risorse stanziare, l'entità del sussidio da corrispondere è stabilita come segue:

Valore ISEE	Valore sussidio
Fino a € 15.000,00	100% della spesa fino ad un massimo di € 4.000,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	90% della spesa fino ad un massimo di € 3.250,00
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	80% della spesa fino ad un massimo di € 2.500,00
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	70% della spesa fino ad un massimo di € 1.750,00

Nel rispetto delle previsioni dei valori di cui alla tabella sopra indicata, la predisposizione del provvedimento inerente l'erogazione dei sussidi di cui al presente contratto è disposta a cura della Ripartizione Risorse Umane, alla luce della documentazione prodotta, nei confronti del personale avente diritto che avrà presentato istanza. Le istanze di sussidio possono essere presentate per le spese effettivamente sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. A tal fine



Università del Salento

l'Amministrazione diramerà apposito avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze di sussidio, le quali dovranno essere corredate, oltre che della documentazione relativa alle spese sostenute, anche della certificazione ISEE in corso di validità.

Tutti i benefici di cui al titolo II spettano nei casi in cui la data della documentazione attestante la spesa (fattura/ricevuta) ricada nel periodo di servizio.

Art. 12 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto integrativo si rinvia alle disposizioni del CCNL di comparto vigente.



Università del Salento

DICHIARAZIONE A VERBALE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE – ANNO 2022

Le parti sindacali ritengono la soluzione proposta dalla parte pubblica individuata per consentire di cogliere le opportunità di cui all'art. 12 del D.L. 115/2022 convertito in Legge n. 142/2022 sia l'unica soluzione perseguibile, tenuto conto della difficoltà di richiedere una nuova certificazione del fondo del personale entro i termini stringenti previsti dalla norma innanzi citata, ovvero, entro il 12/01/2023.

Per l'anno 2023, le parti sindacali hanno valutato, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, le concrete possibilità di impingamento delle risorse variabili del fondo accessorio per il personale che potrebbero consentire di aumentare economicamente gli interventi di welfare in sede di contrattazione integrativa.

Lecce, 12/12/2022

F.to *A. Cuna* – *RSU*

F.to *M. Occhilupo* – *RSU*

F.to *A. Mercuri* – *RSU*

F.to *C. Pepe* – *RSU*

F.to *L. Riso* – *RSU*

F.to *G. Taccarella* – *FLC-CGIL*

F.to *G. Ghionna* – *FGU Gilda Unams*